

N. 190-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott. Gianluigi Canali - Presidente

dott.ssa Angelina Augusta Baldissera - giudice

dott. Alessandro Pernigotto - giudice .

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso

da

ARTFIDI LOMBARDIA SCRL (C.F. 80003290170), con il patrocinio dell'avv. PAOLUCCI ANDREA

nei confronti di

INTERNATIONAL WORK TECHNOLOGY S.R.L, IN LIQUIDAZIONE con l'avv. Carlo Antonio Ghirardi

Il tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica *ex art.* 40 CCII;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Brescia;



- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- in particolare il debitore non supera le soglie di cui all'art. 2 CCII;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, secondo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 50.000,00;
- ricorre una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2, primo comma lett. c) CCII, desumibile da:
 1. decreto ingiuntivo;
 2. atto di precetto;
 3. patrimonio netto negativo;
 4. sussistenza di cartelle esattoriali;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione controllata.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato dall'art. 272 CCII, salvo le eccezioni ivi contemplate.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

1. DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di INTERNATIONAL WORK TECHNOLOGY S.R.L, IN LIQUIDAZIONE (c.f. 04177160985), con sede in Brescia per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
3. NOMINA liquidatore la dott.ssa Michela Forti con studio in Brescia;
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;



6. AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n. 136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
7. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore ex art. 216 comma due CCII;
8. DISPONE che il liquidatore, entro 15 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
9. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
10. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
11. DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 15/05/2025.

Il Presidente
Gianluigi Canali

